



Camera di Commercio
Parma

STATUTO

Approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 11 del 13.12.1999 ed entrato in vigore il 1° Gennaio 2000

Modificato con delibera del Consiglio Camerale n. 7 del 23.09.2003

Modificato con delibera del Consiglio Camerale n. 5 del 16.06.2006

Modificato con delibera del Consiglio Camerale n. 5 del 15.10.2008

Modificato con delibera del Consiglio Camerale n. 7 del 31.10.2013 ed entrato in vigore il 1° Dicembre 2013

Modificato con delibera del Consiglio Camerale n. 1 del 3.3.2014

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1 - PRINCIPI

- Art. 1 - Denominazione, natura ed ambito territoriale di attività
- Art. 2 - Funzioni della Camera di Commercio
- Art. 3 - Attività della Camera di Commercio
- Art. 4 - Autonomia statutaria
- Art. 5 – Sede
- Art 6 - Logo e Stendardo
- Art. 7 - Pari opportunità
- Art. 8 - Pubblicità e diritto di accesso

CAPO 2 - IL SISTEMA DELLE RELAZIONI CAMERALI

- Art. 9 - Principi e forme di cooperazione
- Art. 10 - Relazioni con il sistema camerale

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO 1 - NORME GENERALI

- Art. 11 - Organi camerali

CAPO 2 - IL CONSIGLIO CAMERALE

- Art. 12 - Composizione del Consiglio
- Art. 13 - Funzioni del Consiglio
- Art. 14 - Nomina dei componenti ed insediamento del Consiglio
- Art. 15 - Durata in carica
- Art. 16 - Funzionamento del Consiglio
- Art. 17 - Commissioni consiliari
- Art. 18 - Autonomia del consigliere camerale
- Art. 19 - Decadenza e sostituzione dalla carica del consigliere camerale
- Art. 20 - Diritti dei consiglieri
- Art. 21 - Doveri dei consiglieri
- Art. 22 - Scioglimento del Consiglio

CAPO 3 - LA GIUNTA

- Art. 23 - La Giunta
- Art. 24 - Composizione della Giunta
- Art. 25 - Elezione della Giunta
- Art. 26 - Funzioni della Giunta
- Art. 27 - Modalità di funzionamento della Giunta
- Art. 28 - Decadenza della Giunta
- Art. 29 - Decadenza e dimissioni dalla carica di membro di Giunta
- Art. 30 - Sostituzione dei membri di Giunta decaduti o dimissionari
- Art. 31 - Nomina del Vice Presidente

CAPO 4 - IL PRESIDENTE

- Art. 32 - Competenze e funzioni
- Art. 33 - Decadenza del Presidente
- Art. 34 - Mozione di sfiducia al Presidente

CAPO 5 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI

Art. 35 - Riunioni e Deliberazioni

Art. 36 - Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 37 – Competenze, diritti e doveri del Collegio dei Revisori dei Conti

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO 1 - ORGANIZZAZIONE E DIRIGENZA

Art. 38 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 39 - Il Segretario Generale

Art. 40 - Le funzioni dei dirigenti

CAPO 2 - PARTECIPAZIONE IN SOCIETA', ENTI ED ORGANISMI DIVERSI

Art. 41 - Partecipazione della Camera di Commercio

Art. 42 - Aziende speciali

Art. 43 - Rappresentanti della Camera di Commercio in Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 44 - Diritto di partecipazione

Art. 45 - Consulta provinciale dei liberi professionisti

TITOLO V - GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Art. 46 - Principi e norme della gestione patrimoniale e finanziaria

Art. 47 - Responsabilità degli amministratori e dei dirigenti

Art. 48 - Determinazione del diritto annuale

Art. 49 - Fondo di perequazione

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 - Pubblicazione dello Statuto

Art. 51 - Revisione dello Statuto

Art. 52 - Adozione dei regolamenti

Art. 53 - Norme di rinvio

STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1 - PRINCIPI

Art. 1 - Denominazione, natura ed ambito territoriale di attività

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma, di seguito indicata semplicemente come Camera di Commercio, è stata istituita nel 1814. Ai sensi dell'articolo 1 primo comma della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che opera secondo i principi di legge e del presente Statuto. E' un ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza. E' altresì il luogo di sintesi nell'ambito locale delle esigenze provenienti dal mondo dell'imprenditoria, del lavoro e dei consumatori.

Art. 2 - Funzioni della Camera di Commercio

1. La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione.

Art. 3 - Attività della Camera di Commercio

1. La Camera di Commercio ispira la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, imparzialità, trasparenza e pubblicità e opera al fine di:

- coordinare, promuovere e sostenere le iniziative volte allo sviluppo economico;
- promuovere e favorire lo sviluppo economico del territorio con la modernizzazione e l'internazionalizzazione del sistema delle imprese;
- tutelare e perseguire un'economia aperta che assicuri pari opportunità, senza monopoli, la dignità dell'impresa e del lavoro;
- recepire e fare proprie le istanze, i bisogni e gli interessi del sistema delle imprese e dei consumatori, manifestati anche attraverso le associazioni di categoria e sostenerli nei confronti di ogni altro ente o istituzione a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale;
- promuovere la cooperazione con tutte le istituzioni pubbliche e private, anche a livello internazionale, preposte o interessate allo sviluppo economico del territorio;
- favorire l'innovazione e lo sviluppo tecnologico e produttivo;
- concorrere al rafforzamento della competitività nel territorio;
- favorire l'affermazione del mercato, della concorrenza, della trasparenza, della libertà d'impresa e di iniziativa economica;
- difendere la legalità delle imprese e la tutela dei consumatori dalle forme di inquinamento od abuso delle condizioni di libero mercato.

Art. 4 - Autonomia statutaria

1. La Camera di Commercio ha autonomia statutaria, funzionale, organizzativa e finanziaria che si esplica nell'ambito delle leggi vigenti.

2. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dello Statuto e dei principi sanciti dalla legge.

Art. 5 - Sede

1. La sede della Camera di Commercio è in Parma; la Camera può dotarsi di uffici distaccati nel territorio provinciale.

2. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta Camerale.

Art. 6 – Logo e Stendardo

1. Il logo è composto da un segno grafico di colore rosso (pantone 1807 C - CMYK:0,91,94,30) che richiama la prua di una nave, risultato della fusione delle lettere C (come "Camere di Commercio") e I

(come "Italia"), con all'interno la dicitura "Camera di Commercio Parma" in colore grigio (pantone Warm Grey 9C - CMYK:0,15,18,47), con a lato una composizione ovoidale recante all'interno in senso circolare, le scritte in caratteri bodoniani maiuscoli Camera di Commercio – Parma e minuscoli: Industria, Artigianato, Agricoltura con al centro la raffigurazione di una ruota dentata sovrastata da una spigagemoglio.

Il contrassegno più antico dell'Ente, tuttora utilizzato anche per pubblicazioni camerali e per medaglie di premiazione, è costituito da: uno stemma di forma ovale nel cui interno sono iscritti le parole VNIVERSITAS MERCATORVM PARMÆ ed uno scudo arricchito da fregi ornamentali e sormontato da un elmo. Al centro dello scudo è riprodotta una cornice pure di forma ovale contenente una mano che stringe rametti di quercia. Altri rametti di quercia si incrociano diagonalmente con il caduceo, simbolo del commercio, del quale si intravede la porzione più alta.

2. Lo stendardo, delle dimensioni di cm. 90 x 140, è in tessuto bianco-avorio con logo ricamato a macchina in blu e oro, con fondo del logo giallo e blu, con bordi e frange oro.



Art. 7 - Pari opportunità

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti e aziende da essa dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio Camerale si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.
3. In sede di elezione della Giunta, ad entrambi i generi dovrà essere garantita la presenza di almeno un componente.
4. E' assicurata la presenza di componenti di entrambi i generi negli organismi di nomina o designazione camerale e comunque ogni qual volta la Camera di Commercio provveda alla designazione di almeno due dei propri rappresentanti.

Art. 8 - Pubblicità e diritto di accesso

1. La Camera di Commercio, ai sensi dell'art.32 della Legge 69/2009 e successive modificazioni, attua il principio della pubblicità legale attraverso l'albo camerale on line sul proprio sito dove vengono pubblicati atti, provvedimenti e dati secondo le modalità e le forme previste in apposito regolamento.
2. L'esercizio del diritto di accesso e i casi di esclusione dello stesso, in ossequio a quanto stabilito dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90 e successive modificazioni, sono disciplinati da apposito regolamento.
3. La Camera di Commercio provvede alla tutela dei dati personali dei quali è titolare, responsabile o incaricato del relativo trattamento, curando gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 96/2003 "Codice in materia di trattamento dei dati personali" e successive modificazioni.

CAPO 2 - IL SISTEMA DELLE RELAZIONI CAMERALI

Art. 9 - Principi e forme di cooperazione

1. Allo scopo di perseguire le proprie finalità e di espletare le proprie funzioni la Camera di Commercio collabora con lo Stato, con l'Unione Europea, con la Regione, con la Provincia, con i Comuni, con le associazioni delle categorie economiche e con tutti gli altri enti ed istituzioni nazionali ed internazionali che hanno poteri di intervento in materie di interesse per la comunità economica locale.
2. Inoltre, al medesimo fine, la Camera di Commercio può sviluppare rapporti e relazioni con ogni altro ente o soggetto pubblico o privato che possa permettere di concorrere alla promozione degli interessi generali dell'economia del territorio.
3. La Camera di Commercio può pertanto dotarsi di strumenti come contratti, convenzioni, protocolli di intesa, accordi di programma, patti territoriali, organismi interprofessionali, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse con altri soggetti, società miste, partecipazioni societarie e comunque di tutte le altre forme idonee a perseguire i suoi fini istituzionali, nelle modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dai relativi regolamenti.

Art. 10 - Relazioni con il sistema camerale

1. La Camera di Commercio riconosce il valore dell'associazionismo e della cooperazione tra Camere di Commercio nelle sue forme associative di livello regionale, nazionale e internazionale ed in ogni altra modalità organizzativa di aggregazione o di partecipazione ad attività congiunte.
2. La Camera di Commercio riconosce il valore in sè del sistema camerale come luogo di verifica e di confronto dal quale scaturisce un arricchimento per ogni componente del sistema stesso.
3. La Camera di Commercio aderisce al livello nazionale del sistema camerale e ne sostiene l'attività tramite una quota di finanziamento, ai sensi di legge.
4. La Camera di Commercio è associata con le altre Camere di Commercio della Regione all'Unione Regionale.
5. La Camera di Commercio può proporre l'accorpamento della circoscrizione territoriale con altra Camera di Commercio ai sensi e nelle modalità previste dalla vigente normativa.
6. La Camera di Commercio può aderire agli organismi promossi dal sistema camerale per la realizzazione e la gestione della rete informativa camerale nazionale ed europea e può costituire reti informative locali a livello regionale.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO 1 - NORME GENERALI

Art. 11 - Organi camerale

Sono organi della Camera di Commercio:

- A. Il Consiglio;
- B. La Giunta;
- C. Il Presidente;
- D. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO 2 - IL CONSIGLIO CAMERALE

Art. 12 - Composizione del Consiglio

Per l'individuazione dei tempi, dei criteri e delle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il Consiglio e delle modalità di calcolo della rappresentatività delle diverse organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di seguito indicati, si rimanda ai regolamenti di attuazione di cui agli articoli 10 e 12 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. (D.M. 155 e D.M. 156/2011)

Il Consiglio della Camera di Commercio risulta pertanto composto di n. 28 Consiglieri di cui:

A) n. 25 consiglieri in rappresentanza dei seguenti settori economici:

SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA	NUMERO CONSIGLIERI
- AGRICOLTURA	2 (due)
- ARTIGIANATO	4 (quattro)
- INDUSTRIA	6 (sei)
- COMMERCIO	5 (cinque)
- COOPERATIVE	1 (uno)
- TURISMO	1 (uno)
- TRASPORTI E SPEDIZIONI	1 (uno)
- CREDITO E ASSICURAZIONE	1 (uno)
- SERVIZI ALLE IMPRESE	4 (quattro)

B) n. 1 consigliere in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

C) n. 1 consigliere in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori

D) n. 1 consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti.

Art. 13 - Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo primario di governo della Camera di Commercio.

Esso è espressivo delle volontà, delle istanze e dei bisogni dell'universo delle imprese attive all'interno dell'ambito territoriale di riferimento sul piano dello sviluppo economico e comunque di ogni altro valore ed obiettivo della Camera di Commercio, così come specificato all'articolo 7 del presente Statuto.

2. La sua azione si esplica attraverso l'indirizzo e il controllo dell'attività camerale nonché attraverso la deliberazione degli atti fondamentali della Camera di Commercio.

3. In particolare il Consiglio ha le seguenti funzioni:

- a) determina gli indirizzi generali ed approva il programma pluriennale di attività;
- b) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;

- c) predisporre e delibera lo Statuto;
- d) adotta il proprio regolamento di funzionamento;
- e) predisporre a approva il Regolamento della Consulta dei liberi professionisti;
- f) elegge tra i suoi componenti con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta;
- g) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi e nell'ambito di quanto previsto dalla vigente normativa;
- h) delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di Commercio in conformità ai criteri di legge;

Art. 14 - Nomina dei componenti ed insediamento del Consiglio

1. Il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti del Consiglio con decreto ai sensi dell'art. 12, Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., secondo le modalità e i criteri contenuti nel D.M. 155/11 e D.M. 156/11.
2. Con il medesimo decreto il Presidente della Giunta regionale stabilisce la data dell'insediamento del Consiglio ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge 580/93 e s.m.i.
3. La seduta di insediamento e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente della Camera di Commercio sono presiedute dal componente più anziano d'età.
4. I requisiti per la nomina a consigliere camerale e le cause ostative alla nomina stessa sono stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 15 - Durata in carica

Il Consiglio camerale rimane in carica secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 16 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni, nei termini di legge, una di queste per l'approvazione del bilancio di esercizio, una per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, una per l'approvazione dell'aggiornamento del preventivo economico ed una per l'approvazione del preventivo economico; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
2. Il funzionamento del Consiglio, per ogni aspetto non stabilito dalla legge, è disciplinato da apposito regolamento, con particolare riguardo alle modalità di convocazione delle sedute, ai requisiti di validità delle stesse, alle modalità di votazione, di verbalizzazione, di intervento del Segretario Generale, di possibilità di ammissione di soggetti esterni al Consiglio e comunque ad ogni altro aspetto del suo funzionamento.
3. In relazione alle proprie necessità di funzionamento ed ai sensi della legge 580/93 e s.m.i. il Consiglio può individuare ed istituire al proprio interno altri organismi secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal regolamento.
4. A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si assumono provvedimenti relativi a persone fisiche e di quelle indicate nel regolamento consiliare.

Art. 17 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio camerale può istituire Commissioni consiliari per procedere all'approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse.
2. Tali commissioni, sebbene prive di poteri deliberativi, esprimono pareri consultivi e possono avere carattere permanente.
3. Tali commissioni, previa autorizzazione della Giunta Camerale, possono avvalersi di professionalità esterne, ove le stesse non siano rinvenibili tra il personale della Camera.

Art. 18 - Autonomia del consigliere camerale

Il consigliere camerale esercita le sue funzioni in autonomia e nell'interesse dell'intera economia del territorio di riferimento senza vincoli di mandato imperativo.

Art. 19 - Decadenza e sostituzione dalla carica del consigliere camerale

1. La decadenza dalla carica di consigliere avviene per la perdita dei requisiti per la nomina, ai sensi della vigente normativa.
2. In casi di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere, il Presidente della Camera di Commercio ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale che provvede alla sostituzione secondo le modalità previste dalla legge.
3. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dal Presidente della Giunta regionale.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rimesse nelle mani del Presidente della Giunta regionale ed hanno carattere irrevocabile.

Art. 20 - Diritti dei consiglieri

1. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di:
 - esercitare iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
 - intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - ottenere dal Segretario generale, nonché dagli enti e dalle aziende camerali copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal Regolamento consiliare, da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge i Consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
2. Il consigliere ha diritto ai compensi stabiliti dal Consiglio secondo i criteri e le modalità previste dalla legge.

Art. 21 - Doveri dei consiglieri

1. Nel caso di perdita dei requisiti necessari all'attribuzione della carica o per la sopravvenienza delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa, i consiglieri sono tenuti a darne comunicazione al Presidente della Camera di Commercio che ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 156/2011.
2. La carica di consigliere camerale è incompatibile con l'assunzione delle cariche di cui al punto b) del comma 2 dell'art. 13 della legge 580/1993 e s.m.i..
3. Tale incompatibilità non si verifica qualora il consigliere agisca su mandato ed in rappresentanza della Camera di Commercio.

Art. 22 - Scioglimento del Consiglio

Il Consiglio è sciolto con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna nei casi previsti dall'articolo 5 della legge 580/93 e s.m.i.
E' conservato allo Stato il potere di scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di ordine pubblico, secondo la previsione dell'art. 38, lettera e), del Dlgs 112/1998.

CAPO 3 - LA GIUNTA

Art. 23 - La Giunta

La Giunta è l'organo esecutivo collegiale della Camera di Commercio e ne governa l'attività nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 24 - Composizione della Giunta

La Giunta è composta dal Presidente e da otto membri eletti dal Consiglio camerale al suo interno, secondo la normativa sugli organi collegiali camerali vigente. Dei componenti di Giunta almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

Art. 25 - Elezione della Giunta

1. L'elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto secondo le modalità previste dall'art. 12 del decreto ministeriale n.156/2011.
2. Nell'elezione dei componenti della Giunta, ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo dei membri della stessa con arrotondamento all'unità inferiore.
3. Nel caso di parità di voti il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio, nel quale ogni consigliere dispone di un voto.

Art. 26 - Funzioni della Giunta

1. La Giunta svolge le seguenti funzioni:
 - a) predisporre per l'approvazione del Consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio di esercizio;
 - b) riferisce al Consiglio, a scadenze programmate e nell'ambito delle modalità previste dal regolamento, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del piano annuale e pluriennale;
 - c) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività, per il controllo sul raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale, da predisporre su proposta del Segretario Generale, in base a quanto previsto dalla legge 580/93 e s.m.i. e dalle relative norme di attuazione;
 - d) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestione di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;
 - e) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione territoriale di competenza;

f) nomina o designa i rappresentanti nei vari organismi esterni scegliendoli, preferibilmente, tra i Consiglieri camerati.

2. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività della Camera di Commercio previste dalla legge 580/93 e s.m.i. e dal presente Statuto, che non rientri nelle competenze riservate dalla legge e dallo Statuto al Consiglio o al Presidente.

3. La Giunta ratifica, nella prima seduta successiva e comunque entro e non oltre quarantacinque giorni, gli atti di competenza della Giunta stessa che possono essere adottati straordinariamente e per motivi di urgenza dal Presidente.

4. La Giunta delibera infine in casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica alla prima riunione successiva e comunque non oltre sessanta giorni.

Art. 27 - Modalità di funzionamento della Giunta

1. La Giunta dura in carica in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile secondo le modalità di legge.

2. La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente della Camera di Commercio che ne determina l'ordine del giorno. La convocazione avviene via fax, posta elettronica, telegramma o raccomandata con avviso di ricevimento spediti almeno sette giorni prima della seduta di Giunta. Può inoltre essere convocata, per ragioni di urgenza, con le stesse modalità almeno due giorni prima della seduta.

3. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

4. Le modalità di funzionamento della Giunta per quanto non previsto dalla legge e dal presente Statuto sono disciplinate dal regolamento.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 28 - Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade:

- per scioglimento del Consiglio camerale;
- per approvazione di una mozione di sfiducia votata con la maggioranza di 2/3 dei componenti del Consiglio.

2. Nel caso di scioglimento del Consiglio camerale si fa riferimento alle procedure previste all'articolo 22 del presente Statuto.

3. Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia alla Giunta qualora rilevi che l'organo abbia commesso violazioni di legge, abbia contravenuto alle norme statutarie o ai deliberati formali del Consiglio.

4. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio ed essere presentata in una seduta appositamente convocata.

5. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la maggioranza di 2/3 dei componenti il Consiglio.

6. Se la mozione è approvata la Giunta decade ed il Presidente pone immediatamente all'ordine del giorno di quella stessa seduta l'elezione della nuova Giunta.

7. Qualora entro i termini di legge non siano stati predisposti per l'approvazione del Consiglio il bilancio di previsione o il conto consuntivo, si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 comma 2 della legge 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni, fatta salva la facoltà del Consiglio di procedere alla votazione di una mozione di sfiducia secondo le modalità di cui al presente articolo.

Art. 29 - Decadenza e dimissioni dalla carica di membro di Giunta

1. Il membro di Giunta decade dalla carica:

- nel caso della perdita dei requisiti di consigliere di cui all'articolo 19 del presente Statuto;
- nel caso dell'insorgenza delle incompatibilità di cui all'articolo 21 del presente Statuto;
- nel caso di un numero di assenze, reiterate e senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo secondo le modalità previste dal regolamento.

2. Le dimissioni dalla carica di membro di Giunta sono rimesse nelle mani del Presidente della Camera di Commercio ed hanno carattere irrevocabile.

Art. 30 - Sostituzione dei membri di Giunta decaduti o dimissionari.

1. Il membro di Giunta decaduto o dimissionario viene sostituito attraverso una nuova elezione a scrutinio segreto secondo le modalità previste dal decreto ministeriale n. 156/2011.

2. All'atto del voto ciascun consigliere dispone di un solo voto di preferenza.

3. Qualora il membro di Giunta decaduto o dimissionario sia l'unico rappresentante in Consiglio del settore dell'industria o del commercio o dell'artigianato o dell'agricoltura, la decadenza o le dimissioni da membro di Giunta comportano automaticamente la decadenza dalla carica di consigliere; in questo caso si applica la procedura di legge di cui all'articolo 19 del presente Statuto.

Art. 31 - Nomina del Vice Presidente

1. La Giunta nomina tra i suoi membri il Vice Presidente con voto a maggioranza dei componenti. Il Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume temporaneamente le funzioni.
2. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vice Presidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante. Nel caso in cui il Consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto 4 agosto 2011, n.156, l'elezione del Presidente deve avvenire non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.

CAPO 4 - IL PRESIDENTE

Art. 32 - Competenze e funzioni

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i suoi Componenti, secondo le modalità previste dalla Legge 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni e rimane in carica per la durata stabilita dal legislatore, in coincidenza con la durata del Consiglio.
2. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica ed istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle Istituzioni pubbliche, degli Organi del Governo nazionale e regionale, delle Associazioni di Categoria e degli Organi comunitari ed internazionali.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno ed adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
4. In caso di urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta; i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile, per la ratifica.
5. Il Presidente, ogni anno, presenta al Consiglio la relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale.
6. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
7. Il Presidente può delegare a membri del Consiglio attività e funzioni proprie del suo ruolo, in maniera temporanea o permanente, nelle modalità previste dal Regolamento e nei limiti previsti espressamente dalla legge.
8. Il Presidente svolge le proprie funzioni senza alcun vincolo di mandato salvo quello previsto dalla legge.

Art. 33 - Decadenza del Presidente

Il Presidente decade:

- a) per scioglimento del Consiglio camerale;
- b) per gravi e persistenti violazioni di legge;
- c) per approvazione di una mozione di sfiducia e secondo le modalità previste dall'art. 34 del presente Statuto.

Art. 34 - Mozione di sfiducia al Presidente

1. Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia al Presidente qualora rilevi che lo stesso abbia commesso violazioni di legge, abbia contravvenuto alle norme statutarie o ai deliberati formali del Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ed essere presentata in una seduta appositamente convocata.
3. La mozione deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
4. Se la mozione è approvata il Presidente decade ed il Vicepresidente assume la presidenza del Consiglio ponendo immediatamente all'ordine del giorno della medesima seduta lo scrutinio per l'elezione del Presidente della Camera di Commercio secondo le norme previste dalla legge 580/93 e s.m.i..

CAPO 5 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI

Art. 35 - Riunioni e Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta si applicano i seguenti articoli della Legge 580/1993 e s.m.i.: art. 12, comma 7 "Il Consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso". Art. 15, commi 2 e 3 "Le riunioni del Consiglio e della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica".

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di Statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a

scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta."

CAPO 6 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 36 - Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori dei Conti è nominato dal Consiglio Camerale ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta Regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'Albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di Dirigenti o funzionari pubblici.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni dalla data della delibera di nomina e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.

Art. 37 – Competenze, diritti e doveri del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità allo Statuto, alle disposizioni di legge ed alle relative norme di attuazione, in particolare al Regolamento di disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla Giunta. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige altresì una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni.

2. Nelle suddette relazioni il Collegio dei Revisori dei Conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

3. I Revisori dei Conti hanno diritto di accesso ai documenti e agli atti della Camera di Commercio.

4. Ogni membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti ha diritto ad un'indennità stabilita dal Consiglio camerale secondo la procedura di cui all'articolo 11 della legge 580/93 e s.m.i.

5. I Revisori dei Conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio, esercitando la loro responsabilità e gli eventuali obblighi di denuncia ai sensi del Regolamento di disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.

6. Al Collegio dei Revisori dei Conti, per quanto non disciplinano dal presente Statuto e dalla legge, si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni in quanto compatibili e secondo le modalità previste dal regolamento.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO 1 - ORGANIZZAZIONE E DIRIGENZA

Art. 38 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione e dei servizi in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra uomini e donne ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.

Art. 39 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale sovrintende all'attività dell'amministrazione camerale coordinando l'attività dei dirigenti; ad esso spettano, oltre alle funzioni sancite dalla legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal regolamento di organizzazione e quelle di segretario degli organi collegiali.

2. Il Segretario Generale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge n. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni, appartiene al personale della Camera ed opera nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli obiettivi indicati dalla Giunta camerale.

3. Il Segretario Generale è designato dalla Giunta camerale e nominato secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento d'esecuzione.

4. La Giunta camerale, con propria delibera su proposta del Segretario Generale, indica quale dei dirigenti assume le funzioni vicarie del Segretario Generale.

Art. 40 - Le funzioni dei dirigenti

1. Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dell'art.17 del D.Lgs 165/2001, spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. I dirigenti sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. I dirigenti camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. La direzione degli uffici della Camera di Commercio è attribuita dal Segretario Generale a personale della Camera di Commercio con idonea qualifica funzionale; nonché dalla Giunta Camerale a dirigenti esterni con contratto a tempo determinato in presenza dei presupposti e secondo le modalità previsti dalla vigente normativa.
5. Degli incarichi di funzioni dirigenziali è data comunicazione al Consiglio Camerale, allegando la scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
6. Con il regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

CAPO 2 - PARTECIPAZIONE IN SOCIETA', ENTI ED ORGANISMI DIVERSI

Art. 41 - Partecipazione della Camera di Commercio

1. Per il raggiungimento dei propri scopi la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti a consorzi e a società. Per quanto attiene alla realizzazione delle suddette strutture e infrastrutture, la Camera di Commercio utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo aziende speciali, società, consorzi e società consortili, o acquisendo partecipazioni in esse.
2. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta camerale a norma dell'articolo 14 comma 5 lettera b) della legge n. 580/1993 e s.m.i.

Art. 42 - Aziende speciali

1. Le aziende speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge.
2. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari, nonché in base a un proprio Statuto.
3. Le aziende speciali sono costituite con deliberazione della Giunta camerale che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività delle aziende, in particolare con riferimento alla previsione dei costi, all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.
4. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di Commercio, verifica l'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.
- 5) Gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale, secondo criteri e modalità stabiliti negli statuti delle aziende in modo da assicurare la professionalità e l'onorabilità degli stessi.

Art. 43 - Rappresentanti della Camera di Commercio in Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso gli organismi di cui agli artt. 41 e 42 devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati.
2. I medesimi rappresentanti redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'Ente al quale sono preposti che consegnano entro un mese dall'approvazione del bilancio. Il Presidente della Camera di Commercio ne informa il Consiglio camerale.
3. Il Consiglio, anche per il tramite delle proprie commissioni, può chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente e sui progetti di sviluppo.

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 44 - Diritto di partecipazione

1. La Camera di Commercio valorizza e promuove la partecipazione della comunità economica alla determinazione degli indirizzi di carattere generale

della propria attività e a tal scopo utilizza gli istituti di partecipazione e consultazione più idonei, in via prioritaria tramite le associazioni di rappresentanza degli interessi economici.

2. Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli interessati, la Camera di Commercio può istituire Consulte su materia di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori e può far precedere l'adozione di atti normativi e di provvedimenti amministrativi generali da istruttoria pubblica.

Art. 45 - Consulta provinciale dei liberi professionisti

1. E' istituita la Consulta provinciale dei presidenti degli ordini professionali, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.

2. Fanno parte della Consulta anche i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni, a carattere intellettuale, operanti nei seguenti settori:

- comunicazione;
- marketing;
- formazione;
- assistenza legale;
- assistenza contabile, fiscale e gestionale;
- consulenza strategica e finanziaria;
- ricerca e sviluppo;
- internazionalizzazione;
- arti, musica e spettacolo;
- agro-alimentare.

Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate, a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.

3. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio.

4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente Camerale.

5. La carica di componente la Consulta ha una durata di 5 anni.

6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del Consiglio.

TITOLO V - GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Art. 46 - Principi e norme della gestione patrimoniale e finanziaria

1. La gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio è disciplinata dal regolamento di cui all'art. 4bis della Legge 580/1993, come modificato dal D.Lgs. 23/2010.

2. La Camera di Commercio assicura l'effettivo collegamento ed integrazione tra la pianificazione della performance e la programmazione economico-finanziaria e di bilancio, in coerenza con la normativa vigente.

Art. 47 - Responsabilità degli amministratori e dei dirigenti

Agli amministratori ed ai dirigenti della Camera di Commercio si applicano le norme di responsabilità previste dalla legge. In particolare ad amministratori e dirigenti corre l'obbligo di denuncia nei casi e nelle modalità previste dall'articolo 33 del D.P.R. 254/2005.

Art. 48 - Determinazione del diritto annuale

1. La Camera di Commercio può aumentare fino ad un massimo del 20 per cento la misura del diritto annuale, per l'esercizio di riferimento, ai sensi e nelle modalità previste dall'articolo 18, comma 6, della legge 580/93 e s.m.i.

2. La deliberazione in merito viene adottata dal Consiglio camerale a maggioranza dei componenti.

Art. 49 - Fondo di perequazione

La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso Unioncamere, ai sensi dell'articolo 18, comma 8 della legge 580/93 e s.m.i. e nelle modalità stabilite dalla legge.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 - Pubblicazione dello Statuto

Lo Statuto è pubblicato in via obbligatoria all'Albo camerale ed entra in vigore il 1° dicembre 2013.

Esso è inviato al Ministero dello Sviluppo Economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Art. 51 - Revisione dello Statuto

Le modifiche e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio camerale a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.

Art. 52 - Adozione dei regolamenti

1. I regolamenti richiamati nel presente Statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati dall'organo competente, a maggioranza dei suoi componenti, entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purchè non in contrasto con le disposizioni di legge e del presente Statuto.

Art. 53 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione.

Le disposizioni di cui agli artt. 12, 24 e 45, che modificano la composizione e il numero dei componenti degli organi camerale, entreranno in vigore a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio e della Giunta camerale che succederanno a quelli in carica alla data di approvazione delle modifiche al presente Statuto.